REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 luglio 2009 composta da:

Bruno PROTA Presidente

Diana CALACIURA Consigliere

Aldo CARLESCHI Consigliere relatore

Luca FAZIO Referendario

Francesco ALBO Referendario

Daniela MORGANTE Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato

con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni

Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di

controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000,

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3

luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno

2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost.

18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Refrontolo (Treviso) prot. n. 3751 R. 7994-9 del 16 giugno 2009, pervenuta il 23 giugno 2009 ed acquisita al prot.CdC 4964; VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n.46/2009 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta; UDITA la relazione del magistrato relatore, Cons. Aldo Carleschi,

FATTO

Il Comune di Refrontolo (Treviso), con nota 3751 del 16 giugno 2009, <u>premesso</u> che dipendenti del Comune stesso, inquadrati nel personale operaio, che svolgono mansioni di autista scuolabus, titolari di patente di categoria "D":

- hanno conseguito di propria iniziativa ed a proprie spese la "carta di qualificazione del conducente" di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lqs. 286/2005;
- chiedono il rimborso delle spese sostenute (80 euro per ciascuno per un totale di 160 euro) in quanto adempimento necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate ed introdotto da norma successiva all'assunzione,

chiede se tali spese, supportate in funzione comunque dell'attività

da svolgere presso l'Ente pubblico, possano essere legittimamente rimborsate dal Comune.

DIRITTO

La richiesta formulata dal Comune di Refrontolo (TV) è da inquadrare nell'attività consultiva prevista dall'art.7, comma 8, della legge 131/2003..

In via preliminare ne va accertata l'ammissibilità.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In merito alla sussistenza del presupposto oggettivo, la questione sottoposta alla Corte dei conti deve riguardare la contabilità pubblica, in base all'art. 7, comma 8 della legge 131/2003, e non deve riguardare fatti specifici.

Con riferimento al primo aspetto, al fine di individuare un'accezione tecnica di contabilità pubblica che delimiti concettualmente la materia vengono in ausilio gli indirizzi ed i

criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004 e la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che restringono l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in genere, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Nel caso di specie, si ritiene che il quesito, pur riguardando un caso specifico, possa essere considerato ammissibile anche sotto il profilo oggettivo in quanto è riconducibile alla nozione di contabilità pubblica trattandosi di chiarire se la particolare spesa indicata -che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui comuni- possa o meno essere imputata a carico del bilancio dell'Ente.

Nel merito si evidenzia che la problematica sottoposta scaturisce dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286, Capo II, che, in attuazione della Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2003, ha sancito, per la parte di interesse:

 art. 14: per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria "D" l'obbligo di qualificazione iniziale e l'obbligo di formazione periodica per il

- conseguimento della "carta di qualificazione del conducente";
- art. 18, comma 2: la "carta di qualificazione del conducente" ha sostituito il "certificato di abilitazione professionale" di tipo KC e KD previsto dall'art. 311 del DPR 495/1992. Per quanto riguarda il trasporto di scolari, quest'ultimo prevedeva il certificato di abilitazione di tipo KD per il cui rilascio era necessaria la patente di categoria "D";
- art. 19: la "carta" è rilasciata a seguito di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità;
- art. 20: i titolari della "carta" sono tenuti al rinnovo della stessa ogni cinque anni dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione.

Pur non essendo stati precisati dal Comune di Refrontolo (TV) tutti gli elementi che configurano il rapporto di lavoro che lega i due dipendenti interessati a quella Amministrazione, ed a prescindere dall'entità della spesa in discussione (si ripete, 160 euro complessivi), si tratta di chiarire se la spesa sostenuta per il conseguimento del documento, in questione ed evidentemente, poi, quella per il rinnovo periodico dello stesso, debba o meno essere a carico del dipendenti medesimi o a carico del comune, datore di lavoro.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che, sul piano normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale è lo scuolabus, costituisce requisito

imprescindibile che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell' attività di cui trattasi.

Tale requisito, peraltro, sussisteva anche precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 286/2005 ed era attestato dal possesso del "certificato di abilitazione professionale" di tipo KD, che come risulta evidente dalla chiara formulazione del comma 2 dell'art. 18 del medesimo D.Lgs., è stato ora sostituito dalla "carta del conducente".

Nella sostanza, quest'ultimo documento, anche se conseguibile con modalità diverse dal precedente, non costituisce un ulteriore obbligo ma semmai la conferma della necessità di attestare -in ottica comunitaria- il possesso di particolari requisiti per lo svolgimento della delicata mansione quale quella di conducente di scuolabus.

Pertanto, sembra potersi ritenere, in mancanza di una espressa previsione normativa, che debba ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente l'acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione o, infine,

di conferma di attività già precedentemente svolta.

Va altresì considerato che, oltre a non esistere una norma che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l'obbligo di sostenere l'onere di cui trattasi, esistono principi che vietano di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi. Tra questi, in particolare, quelli sanciti dal D.Lgs. 165/2001 riguardanti il contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli della finanza pubblica (art.1, comma 1, lettera b.) e quello che rimanda a contratti collettivi o individuali l'attribuzione di trattamenti economici (art.2, comma 3), nonché le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quelle recate dai commi 557 e 562 dell'articolato unico della legge 296/2006.

Tale indirizzo, peraltro, è già stato affermato per altre e sia pure diverse fattispecie, vedasi per esempio, la deliberazione 128/2008/Cons. di questa Sezione regionale di controllo.

PQM

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini suddetti.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 luglio 2009.

IL RELATORE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Cons. Aldo Carleschi

f.to Dott. Bruno Prota

Depositato in Segreteria il 17 luglio 2009

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese